



Istituto Nazionale di Statistica

PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE ¹

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Il Censimento permanente delle istituzioni pubbliche è organizzato secondo le prescrizioni contenute nel presente Piano Generale di Censimento.

Il Censimento trova la sua fonte, a livello nazionale, nell'art.1, commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed è inserito nel Programma statistico nazionale (PSN).

In base all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cit., l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento e altri atti di istruzione.

2. Aspetti generali del censimento

2.1 Obiettivi, campo di osservazione e unità di rilevazione

Obiettivi del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche sono:

- verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte con le fonti amministrative disponibili;
- aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni pubbliche, ad un livello territoriale fine, con informazioni non presenti in fonti amministrative relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del settore pubblico in Italia;
- acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore in maniera condivisa con gli stakeholder.

La rilevazione ha carattere censuario ed è rivolta a tutte le Istituzioni pubbliche e alle unità locali ad esse afferenti, presenti sul territorio nazionale o residenti all'estero, attive alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La data di riferimento per i dati rilevati dal censimento è fissata al 31 dicembre, se non diversamente specificato nel questionario. La frequenza di rilevazione è triennale.

L'unità di rilevazione del Censimento è l'istituzione pubblica definita come unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di redistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni dell'amministrazione pubblica.

¹ Testo approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIV, giusta Intesa Conferenza Unificata dell'8 marzo 2018, come modificato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. D del 13 dicembre 2019.



Istituto Nazionale di Statistica

Le unità osservate sono costituite da quelle iscritte nella lista desunta dal Registro delle istituzioni pubbliche, realizzato dall'Istat attraverso l'integrazione di una molteplicità di fonti amministrative.

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 (codice IST- 02575) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019.

2.2 Metodi e tecniche della rilevazione

Le informazioni e i dati che costituiscono oggetto di rilevazione sono acquisiti via web, attraverso il questionario elettronico e il sistema informatizzato di gestione e monitoraggio della rilevazione predisposti da Istat.

L'Istat provvede all'invio delle lettere informative alle unità di rilevazione. Per le iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla collaborazione con le unità di rilevazione, l'Istat può avvalersi del supporto degli Uffici di Statistica dei Ministeri cui richiedere assistenza nei confronti delle unità di rilevazione da essi vigilate.

3. Organizzazione della rilevazione

La rete di rilevazione è costituita dall'Istat a due livelli territoriali. Non è previsto il ricorso a rilevatori.

A livello nazionale

L'Istat definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici del censimento e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie a garantirne il buon andamento, anche attraverso forme di sensibilizzazione alle unità non rispondenti.

A livello regionale

Le attività di rilevazione sono svolte a livello locale dagli Uffici territoriali Istat attraverso i Responsabili Istat Territoriali (RIT) incaricati. In particolare ad essi competono le attività di:

1. informazione e assistenza tecnica alle unità istituzionali;
2. monitoraggio dell'andamento della rilevazione ed eventuale intervento nei casi di criticità;
3. supervisione delle attività di rilevazione per le unità istituzionali che hanno la sede unica centrale presente nel territorio di competenza e svolgimento di attività di sensibilizzazione, finalizzate alla collaborazione con le unità di rilevazione.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i compiti e le funzioni degli UUTT sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome. I suddetti uffici provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumono i compiti e le funzioni proprie dei RIT.

Gli uffici territoriali Istat, nell'ambito del territorio di competenza, possono organizzare incontri con i dirigenti o i funzionari incaricati del coordinamento della rilevazione.



Istituto Nazionale di Statistica

3.1 Individuazione e compiti dell'incaricato del coordinamento della rilevazione

L'unità istituzionale provvede all'individuazione di un incaricato del coordinamento della rilevazione, che avrà il compito di svolgere, internamente all'unità, le attività di coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e compilare il questionario via web. Per le Istituzioni pubbliche facenti parte del Sistema statistico nazionale (Sistan), l'incaricato del coordinamento della rilevazione è, di norma, il Responsabile dell'ufficio di statistica. In assenza dell'Ufficio di statistica, l'incaricato del coordinamento della rilevazione sarà individuato tra il personale nel ruolo di dirigente o funzionario, ove possibile, dotato di adeguata professionalità.

Con apposita circolare l'Istat comunicherà le modalità e la tempistica per l'individuazione e la comunicazione all'Istat dell'incaricato del coordinamento della rilevazione, nonché per tutti gli aspetti tecnici della rilevazione.

4. Obbligo di risposta e sanzioni

L'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 demanda al Piano Generale di Censimento l'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo di risposta e la definizione degli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti.

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 (codice IST- 02575), e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019.

L'obbligo di risposta per tale Censimento e le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dello stesso sono indicate dagli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989, in conformità a quanto previsto dai decreti di approvazione dei Programmi statistici nazionali sopra citati.

È fatto obbligo alle unità di rilevazione, menzionate nel paragrafo 2.1 del presente Piano e, in particolare, a tutte quelle incluse nelle liste, di fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione, anche ove esse non si considerino rientranti nella definizione statistica di "istituzione pubblica" richiamata *supra* paragrafo 2.1. Sono altresì soggette all'obbligo di risposta le unità non incluse nelle suddette liste ma individuate nel corso delle operazioni di rilevazione e che rientreranno comunque nell'ambito delle regole dell'ordinamento giuridico in materia.

L'Istat provvederà all'accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta per le unità soggette alla rilevazione.

5. Trattamento dei dati e privacy

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora le operazioni censuarie richiedano il trattamento di dati personali sarà necessario il rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del decreto legislativo n. 196/2003) e, dal momento dell'entrata in vigore, dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.



Istituto Nazionale di Statistica

679/2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2017 citati, titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat. Responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, sono il Direttore centrale per le Statistiche economiche e il Direttore centrale per la Raccolta dati. I trattamenti dei dati personali effettuati dai responsabili del trattamento dei dati a ciò autorizzati dal titolare, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, dovranno essere disciplinati da un atto giuridico che vincoli il responsabile al titolare e allo svolgimento di tutte le attività volte al rispetto della sicurezza dei dati (art. 28 del citato Reg. n. 679/2016) .

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

6.1. Diffusione

I risultati del Censimento saranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 232, lett. c) della Legge n. 205/2017 cit.

La diffusione dei dati sarà eseguita dall'Istat utilizzando in prevalenza strumenti informatici (*data warehouse*) e riservando alla pubblicazione su supporto cartaceo solo approfondimenti su argomenti tematici. I contenuti informativi, i tempi e le procedure di rilascio dei dati saranno specificate nel Piano di diffusione dei dati predisposto dall'Istat.

La diffusione dei dati relativi alle Forze armate e alle Forze di Polizia e di Sicurezza, come pure tutte le operazioni di rilevazione del personale militare, sarà concordata con i Ministeri competenti nel rispetto del segreto militare.

6.2. Comunicazione

Sempre ai sensi dell'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge n. 205/2017 cit. la comunicazione dei dati censuari a titolo gratuito e su supporto informatico, sarà effettuata come di seguito specificato.

La comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, è rivolta agli enti ed organismi coinvolti nelle rilevazioni censuarie, anche se non facenti parte del Sistan, per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della protezione dei dati personali e del segreto statistico, di cui alla normativa sopra citata.

Con apposita circolare l'Istat provvederà a fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità e ai tempi di diffusione e comunicazione dei dati censuari.